

## STATUTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA PER LA ROMANIA

### TITOLO I - COSTITUZIONE - SEDE - SCOPI

#### ARTICOLO I

È costituita con sede legale in Bucarest, Calea Buzesti, no. 61, A6, et.7, ap.1, la “CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA PER LA ROMANIA”, in seguito denominata “CAMERA”. La sede è attualmente in Strada Stirbei Voda nr. 114-116, Edificio Domus II, Bucarest, Settore 1. La modifica è stata effettuata in base alla decisione del Consiglio Direttivo della Camera del 7 ottobre 2021.

La Camera ha costituito una succursale ad Arad, in str. George Coşbuc, nr. 30 a, apartament 1, camera 4, tramite la delibera dell’Assemblea Generale degli Associati dell’11 aprile 2013.

La Camera ha costituito una succursale a Timisoara, in Piata Unirii, n. 3, et. 2, cam. 10/B, provincia di Timis tramite la delibera dell’Assemblea Generale degli Associati del 6 aprile 2017.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di modificare la sede legale e operativa della Camera.

Il Consiglio Direttivo ha anche la facoltà di creare in Romania ed all'estero sedi secondarie, rappresentanze e delegazioni camerali, nonché di scioglierle, con ratifica successiva da parte dell’Assemblea Generale alla prima occasione.

Il presente statuto si fonda sulla legge italiana Nr. 518 del 1 luglio 1970 in tema di nuove disposizioni per le camere di commercio estere.

#### ARTICOLO II

La Camera è persona giuridica romena apartitica, apolitica e non prosegue finalità di lucro. La Camera ha lo scopo di favorire lo sviluppo delle attività economiche e commerciali fra l’Italia e la Romania e la collaborazione fra imprenditori dei due Paesi, fornendo informazioni ed assistenza a tutti gli interessati e in particolare ai propri soci; aderisce ad Assocamerestero, Associazione delle Camere di Commercio Italiane all’estero.

Per il raggiungimento di tali finalità la Camera si propone:

- a. di promuovere i rapporti fra organizzazioni economiche italiane e romene;
- b. di raccogliere e fornire mediante pubblicazioni, circolari o altri mezzi divulgativi le disposizioni di natura economica, finanziaria, commerciale, fiscale e doganale, nonché gli usi e le consuetudini che siano di interesse per le attività dei soci;
- c. di organizzare ricerche e studi, dibattiti e convegni su temi economici e sociali di interesse comune e provvedere consulenza ai soci anche attraverso avvocati, commercialisti, consulenti, interpreti e traduttori;

- d. di fornire la più ampia collaborazione all'Ufficio Commerciale dell'Ambasciata d'Italia e all'Ufficio ICE in Romania su tutte le questioni che interessino i rapporti economici fra Italia e Romania;
- e. di mantenere i contatti con autorità, enti, associazioni di entrambi i Paesi allo scopo di agevolare ed incrementare gli scambi commerciali, ed eseguire gli incarichi che autorità italiane e romene possano affidarle per il raggiungimento di tale scopo;
- f. di offrire la propria collaborazione nella ricerca delle informazioni riguardanti le società che operano nel settore, l'andamento dei mercati e la possibilità di collocamento delle merci;
- g. di rappresentare nelle sedi competenti gli interessi dei propri associati anche nelle fasi di elaborazione di normative che abbiano rilevanza per gli stessi;
- h. di contribuire alla risoluzione di eventuali controversie che possono insorgere fra imprese, anche non socie, favorendo la conciliazione fra le stesse e istituendo all'occorrenza collegi di conciliazione e di arbitrato;
- i. di collaborare con l'Ambasciata e con l'ICE per promuovere la partecipazione di aziende italiane a fiere, mostre, esposizioni, ecc.;
- j. di svolgere qualsiasi attività utile al conseguimento degli scopi prefissi, ivi compreso: incontri, dibattiti, manifestazioni socio-culturali, convegni, studi, conferenze, sessioni scientifiche, spettacoli, rappresentazioni, riunioni di carattere culturale, artistico, formativo, di protezione dei diritti dell'uomo, sociale e comunitario, ecc.

### **ARTICOLO III**

La Camera opera in stretta collaborazione con l'Ambasciata d'Italia in Romania e le altre istituzioni italiane in Romania, operando nel rispetto degli interessi italiani in Romania.

## **TITOLO II - SOCI - OBBLIGHI - DIRITTI**

### **ARTICOLO IV**

Possono essere soci della Camera tutte le persone fisiche, giuridiche, gli enti o istituzioni italiane e romene, purché i suddetti soggetti esercitino in Romania attività di agricoltura, commercio, industria, costruzioni, servizi, arte, artigianato o professione liberale e siano interessati agli scopi che la Camera persegue.

Le persone giuridiche saranno rappresentate dal rappresentante legale che avrà firmato l'istanza di adesione o da altra persona che gli subentrerà, a seguito di specifica delega scritta.

### **ARTICOLO V**

I soci possono appartenere alle seguenti categorie:

- a. soci ordinari;
- b. soci onorari.

Sono soci ordinari coloro che si attengono alle disposizioni del presente statuto e versano il contributo annuo. Essi hanno diritto:

- a partecipare ed esprimere le proprie opinioni nelle assemblee generali. Ad essi compete il voto deliberativo;
- ad eleggere ed essere eletti negli organi direttivi della Camera;
- a partecipare a tutte le iniziative della Camera, di usufruire dei servizi, alle condizioni previste, ed in generale godere di tutte le facilitazioni previste per i soci;
- a proporre agli organi della Camera argomenti ed iniziative da perseguire.

Possono essere soci onorari di diritto i rappresentanti degli Organi Ufficiali dei due Paesi che svolgono attività istituzionali inerenti allo statuto della Camera, ed in particolare:

- a. Il Ministro del Commercio di Romania, o un suo rappresentante appositamente delegato;
- b. Il Ministro dell'Industria di Romania, o un suo rappresentante appositamente delegato;
- c. Il Ministro delle Finanze di Romania, o un suo rappresentante appositamente delegato;
- d. Il Governatore della Banca Nazionale Romena, o un suo rappresentante appositamente delegato;
- e. Il Presidente dell'Agenzia Romena per lo Sviluppo, o un suo rappresentante appositamente delegato;
- f. L'Ambasciatore d'Italia in Romania, o un suo rappresentante appositamente delegato;
- g. Il Direttore dell'Ufficio I.C.E. o un suo rappresentante appositamente delegato.

Qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, potrà sollecitare l'iscrizione a socio onorario, anche solo per periodi limitati, di altre persone che possano aiutare la Camera a svolgere i propri compiti istituzionali per il raggiungimento degli scopi sociali. I soci onorari godono di tutti i diritti previsti per i soci ordinari, ivi compreso il voto deliberativo, e sono esonerati dal versamento del contributo annuo.

## **ARTICOLO VI**

Per aderire alla Camera è necessario presentare a mezzo posta elettronica, domanda di iscrizione sottoscritta dal richiedente ed effettuare il versamento della quota contributiva.

Il Consiglio Direttivo a suo insindacabile giudizio valuterà l'accettazione o meno di tali domande. La qualifica di socio si acquisisce in seguito alla delibera del Consiglio Direttivo, con l'iscrizione sul libro dei soci della Camera.

L'ammissione, il diniego di ammissione e l'espulsione devono essere comunicate per iscritto all'interessato.

Il socio espulso potrà entro 30 giorni dalla notifica dell'avviso di espulsione ricorrere alla Commissione Arbitrale interna che dovrà emettere una decisione definitiva, dopo aver ascoltato il ricorrente, entro la successiva riunione del Consiglio Direttivo.

## **ARTICOLO VII**

La domanda di ammissione deve contenere la dichiarazione di impegnarsi ad osservare il presente statuto e tutte le delibere degli organi sociali. L'adesione dà diritto alla partecipazione alle attività della Camera, di accedere alle cariche sociali, di avvalersi di tutti i servizi forniti dalla stessa, a beneficiare di tutti i diritti sopra menzionati per le varie categorie di soci.

## **ARTICOLO VIII**

Non possono fare parte della Camera a nessun titolo, né possono rappresentare società iscritte, coloro che abbiano riportato condanne penali definitive o, negli ordinamenti che prevedano il fallimento della persona fisica, siano stati dichiarati falliti. Non possono altresì far parte della Camera, né possono rappresentare società iscritte, coloro che siano sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza o abbiano perduto i diritti civili.

La qualità di socio si perde:

- a. per una delle cause sopra indicate;
- b. per la perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione;
- c. per il recesso volontario del socio.
- d. per espulsione per gravi motivi che può essere decisa dal Consiglio Direttivo. Un grave motivo consiste nella morosità della quota associativa nonostante i solleciti scritti.

La decisione nei casi sub a) e b) e d) compete al Consiglio Direttivo con giudizio insindacabile.

## **TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DELLA CAMERA**

### **ARTICOLO IX - ASSEMBLEA GENERALE**

L'Assemblea Generale è costituita da tutti i soci membri della Camera.

Il Presidente o, in caso di sua assenza, uno dei Vicepresidenti, convoca l'Assemblea Generale almeno una volta all'anno e, comunque, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o qualora venga richiesto da un numero di soci pari almeno al 20% del numero totale dei soci.

L'avviso di convocazione deve essere portato a conoscenza dei soci mediante e-mail, almeno 20 giorni prima della riunione e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora e delle questioni che verranno ivi trattate. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da altre persone appositamente delegate. Nessuno può rappresentare, oltre sé stesso più di altri 3 soci. All'Assemblea Generale sono invitati a partecipare il Capo della rappresentanza diplomatica competente ed il titolare dell'Ufficio Commerciale della rappresentanza stessa.

L'assemblea può essere svolta in modalità telematica, incluse le votazioni previste all'ordine del giorno, mediante piattaforma e-voting.

Il Presidente dell'assemblea deve verificare all'inizio dell'assemblea l'identità dei soci partecipanti e il buon funzionamento di tutti i presupposti tecnici per garantire l'intervento e l'esercizio dei diritti assembleari, includendo il voto, in forma corretta e accessibile per ogni associato.

## **ARTICOLO X**

L'assemblea è validamente costituita quando sia presente, in prima convocazione, almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione. L'Assemblea è validamente costituita qualsiasi sia il numero dei soci presenti e le decisioni saranno prese con il voto favorevole della metà più uno dei presenti. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Camera o, in sua assenza, dal Vicepresidente /uno dei Vicepresidenti o da un socio nominato dall'Assemblea. All'inizio della riunione il Presidente incarica uno dei presenti di svolgere le mansioni di segretario e di redigere il verbale dell'assemblea, che verrà sottoscritto da lui e dal segretario stesso. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

## **ARTICOLO XI**

L'Assemblea ha per attribuzioni:

- a. la nomina dei membri del Consiglio Direttivo;
- b. l'esame delle problematiche di interesse generale e in particolare dei problemi inerenti gli scambi commerciali e le questioni economico-finanziarie connesse;
- c. l'approvazione del bilancio consuntivo annuale e la destinazione dell'utile;
- d. nominare i revisori.

L'Assemblea Generale, dopo aver stabilito il numero dei componenti, nomina i membri del consiglio direttivo mediante votazione segreta; risulteranno eletti coloro che riporteranno il maggior numero di preferenze. A parità di preferenze si procederà ad una ulteriore votazione limitata ai soli soggetti che hanno riportato ugual numero di preferenze.

## **ARTICOLO XII - CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è composto da minimo 9 e massimo 13 Consiglieri eletti tra gli associati alla Camera, il cui mandato dura 4 (quattro) anni. Il Consiglio Direttivo elegge, tra i Consiglieri, il Presidente della Camera, i Vicepresidenti in numero non superiore a quattro, ed il Tesoriere. Il Presidente della Camera non può essere eletto per oltre 3 (tre) mandati consecutivi.

Al di fuori dei componenti eletti ha diritto a partecipare al Consiglio Direttivo per due mandati consecutivi, salvo rinuncia e comunque senza diritto di voto, chi ha rivestito la carica di Presidente della Camera per almeno due mandati.

I delegati di zona partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo in qualità di auditori.

Possono detenere la qualità di Consiglieri del Consiglio Direttivo esclusivamente le persone fisiche rappresentanti le società iscritte alla Camera in conformità alla "scheda d'iscrizione".

Nel caso in cui uno dei Consiglieri in carica perda la propria qualità di rappresentante della Società iscritta, a seguito del suo trasferimento ovvero perdita della propria posizione lavorativa o di rappresentanza della Società, quest'ultima avrà il diritto di proporre come nuovo membro del Consiglio Direttivo il nuovo soggetto nominato come proprio rappresentante.

Tale proposta di sostituzione del Consigliere dovrà avvenire entro il termine di 30 giorni dalla data di decadimento del precedente rappresentante.

Detta proposta sarà sottoposta all'approvazione preliminare del Consiglio Direttivo e successivamente rimandata alla delibera assembleare, alla prima convocazione utile, in ossequio ai quorum deliberativi previsti dall'art. X del presente statuto.

Qualora il Consiglio Direttivo ovvero l'Assemblea Generale non approvi la proposta della Società, a proprio insindacabile giudizio, il numero dei Consiglieri verrà dalla stessa Assemblea proporzionalmente ridotto, fermo restando il rispetto delle altre clausole del presente Statuto.

#### **ARTICOLO XIII**

La convocazione del Consiglio Direttivo deve pervenire ai Consiglieri mediante posta elettronica inviata dal Presidente, o dal Vicepresidente almeno 7 (sette) giorni prima della riunione.

In caso di urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato almeno quarantotto ore prima della seduta secondo le modalità del paragrafo precedente.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo, nonché gli argomenti che verranno trattati in tale sede.

#### **ARTICOLO XIV**

Il Consiglio Direttivo è validamente convocato con la presenza, anche mediante delega, di almeno la metà più uno dei Consiglieri. I Consiglieri hanno la possibilità di delegare un altro membro del Consiglio Direttivo ai fini della propria rappresentanza in Consiglio, inviando apposita delega posta elettronica, entro e non oltre l'apertura della riunione del Consiglio. Ai fini della valida costituzione del Consiglio, sarà consentito un massimo di tre deleghe, che saranno accettate nell'ordine cronologico di ricezione dagli uffici della Camera.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Ogni Consigliere ha diritto ad un voto. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio può svolgersi validamente anche qualora i Consiglieri siano dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. La riunione si dovrà ritenere svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

In tal caso, è necessario che:

- a. il Presidente del Consiglio Direttivo, anche a mezzo del proprio ufficio di segreteria, accerti inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, al fine di regolare lo svolgimento dell'adunanza, e poi constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente agli eventi dell'adunanza oggetto di verbalizzazione;
- c. sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'Ordine del Giorno;
- d. Fermo quanto sopra, la riunione si dovrà ritenere svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Il Consigliere che non partecipi al Consiglio, in persona o per mezzo di sistemi di teleconferenza audio e/o video, per quattro sedute consecutive, decade di diritto dalla propria carica. La prima Assemblea Generale seguente si limita a dichiararne la decadenza. A tal fine, la partecipazione al Consiglio tramite delega ad altro Consigliere non è valida ai fini del presente comma.

## **ARTICOLO XV**

Le attribuzioni del Consiglio Direttivo sono quelle di amministrare e gestire le attività della Camera. Il Consiglio Direttivo ha principalmente i seguenti compiti:

- a. indirizzare e promuovere le iniziative necessarie al conseguimento dello scopo sociale;
- b. decidere sulle domande di iscrizione alla Camera e sulle eventuali esclusioni di membri;
- c. nominare il Presidente;
- d. nominare il Vicepresidente/i Vicepresidenti;
- e. nominare il Tesoriere;
- f. nominare il Segretario Generale;
- g. nominare, durante il mandato, su indicazione del Presidente o di uno dei consiglieri, fino a due consiglieri cooptati, fatto salvo il limite massimo di tredici consiglieri;
- h. dopo aver individuato le più significative aree del territorio romeno, nominare per ciascuna di esse i Delegati di Zona;
- i. redigere ed approvare il bilancio preventivo;
- j. redigere ed esaminare il bilancio consuntivo;
- k. la determinazione dei contributi dovuti dai soci.

Il Consiglio Direttivo, per giustificati motivi, potrà revocare in qualsiasi momento la nomina delle cariche previste ai punti c), d), e).

## **ARTICOLO XVI - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Presidente del Consiglio Direttivo della Camera (anche detto "il Presidente della Camera") viene eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica 4 (quattro) anni. Egli assume, per la durata del Suo mandato, la legale rappresentanza della Camera. Il Presidente deve firmare tutti gli atti contabili e fiscali a cui la Camera, di cui è legale rappresentante, è obbligata per espressa disposizione della normativa applicabile. Il Segretario Generale per impegni, contratti e ordini di pagamento bancario di valore superiore a 10.000 Euro necessita di firma congiunta con il Presidente.

In caso di assenza al Consiglio Direttivo, può essere sostituito dal Vicepresidente o da un altro delegato a cui può dare specifici poteri e funzioni di sua competenza. Presiede tutte le attività della Camera e può affidare ad uno o più consiglieri l'analisi di particolari pratiche o questioni. Ha voto decisivo in caso di parità di voti del Consiglio Direttivo. Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche il Presidente del Comitato Esecutivo. Il Presidente convoca le riunioni del Comitato Esecutivo, prende tutti i provvedimenti necessari al conseguimento degli scopi ed alla buona pratica dell'Associazione.

#### **ARTICOLO XVII – IL VICEPRESIDENTE/ I VICEPRESIDENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Vice presidente/ I Vice Presidenti viene/ vengono eletti dal Consiglio Direttivo e dura/ durano in carica 4 (quattro) anni. Sostituisce/ Sostituiscono il Presidente in ogni sua funzione in caso di sua assenza o impedimento. Il Presidente può delegare al Vice Presidente/ ai Vice Presidenti specifici poteri e funzioni di sua competenza.

#### **ARTICOLO XVIII - SEGRETARIO GENERALE**

Il Segretario Generale è il principale funzionario amministrativo e operativo della Camera. Al Segretario Generale spettano la direzione e l'amministrazione degli uffici della Camera, firma con il Presidente tutti gli atti amministrativi. Il Segretario Generale viene assunto con contratto di lavoro dal Consiglio Direttivo, senza essere condizionato dalla qualità di membro della Camera. Il Segretario Generale, salvo il potere di rappresentanza generale del Presidente della Camera, rappresenta autonomamente la Camera nei rapporti patrimoniali verso terzi, quando il valore dell'operazione non sia superiore € 10.000. Nell'esercizio di tale potere, il Segretario Generale, che ne riporta sempre al Consiglio, agisce in piena autonomia ed è legalmente responsabile delle conseguenze relative al suo operato nei confronti della Camera.

La nomina del Segretario Generale deve riportare il gradimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy su conforme parere del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Italiano.

Il Segretario Generale partecipa a tutte le riunioni degli organi della Camera, non come membro attivo, fatta eccezione per le riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Segretario Generale non può essere revocato dal suo incarico senza giustificato motivo.

#### **ARTICOLO XIX – TESORIERE**

Il Tesoriere della Camera è nominato dal Consiglio Direttivo e dura in carica 4 (quattro) anni. Il Tesoriere riveste il compito di indirizzo e vigilanza sull'andamento della gestione economico-finanziaria della Camera effettuando il controllo amministrativo e contabile, provvedendo alle verifiche di cassa.

#### **ARTICOLO XX - COLLEGIO DEI REVISORI**



Il Collegio dei Revisori ha l'incarico di esaminare i libri sociali, i rendiconti economici e i conti di previsioni e di redigere una relazione al riguardo da presentare all'assemblea. Il Collegio dei Revisori viene eletto dall'Assemblea Generale, si compone di tre membri effettivi, e due supplenti eletti anche fra i non soci. Fra di essi verrà eletto a maggioranza, il Presidente del Collegio.

I Revisori dei Conti vengono scelti tra i professionisti iscritti all'apposito albo e non sono ne' soci, ne' consiglieri della Camera.

## **ARTICOLO XX1 – IL COMITATO ESECUTIVO**

Il Comitato Esecutivo è composto da cinque membri effettivi scelti nell'ambito del Consiglio Direttivo in carica e delegati dal Consiglio Direttivo stesso. Il Comitato Esecutivo ha principalmente i seguenti compiti, con l'eccezione delle prerogative esclusivamente riservate al Consiglio Direttivo:

- decidere sui problemi urgenti di gestione e svolgimento dell'attività della Camera;
- elaborare strategie di sviluppo e promozione degli interessi della Camera;
- proporre al Consiglio Direttivo una serie di iniziative per la difesa degli interessi della Camera.

## **ARTICOLO XX2 – LA COMMISSIONE ARBITRALE INTERNA**

La Commissione Arbitrale Interna è composta da tre membri, scelti tra soggetti italiani e romeni distinti per il loro comportamento etico, nominati dall'Assemblea Generale per un periodo di tre anni. Il suo compito principale è quello di risolvere e decidere in tutti i casi di controversia connessi all'applicazione ed all'interpretazione dello Statuto, nonché in caso di controversia insorta tra i soci o nei rapporti tra di loro oppure tra soci e organi interni o terzi. La Commissione giudicherà ex bono e at aequo, senza formalità di procedure.

## **ARTICOLO XXI**

Il Consiglio Direttivo può istituire dei comitati particolari o gruppi specializzati di settore. Il compito dei gruppi specializzati è quello di svolgere indagini, compiere studi e dare su richiesta, il suo appoggio al Consiglio Direttivo.

## **ARTICOLO XXII**

La durata della Camera è illimitata. L'esercizio sociale termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla conclusione dell'esercizio deve essere convocata l'Assemblea Generale dei soci per l'approvazione del bilancio consuntivo annuale e del bilancio preventivo per l'esercizio successivo. Tale assemblea seguirà le norme previste dall'art. 9 e dovrà deliberare con le maggioranze le modalità di cui all'art. 10. Il Consiglio Direttivo, dopo aver approvato i suddetti bilanci, li presenterà all'Assemblea per la definitiva approvazione. Entrambi i bilanci dovranno essere depositati presso la sede della Camera almeno 10 giorni prima della data prevista per l'assemblea di approvazione, affinché tutti i soci ne possano prendere visione.

### **ARTICOLO XXIII**

Il patrimonio iniziale è fissato nella somma di 300.000 Lei.

Il patrimonio della Camera dovrà essere utilizzato al solo perseguimento dei fini sociali con ogni esclusione di qualsiasi forma di distribuzione di utili fra soci.

Esso è costituito da:

- i contributi associativi versati dai singoli soci;
- le liberalità, sovvenzioni, donazioni,
- contributi pubblici e/o privati;
- servizi prestati a favore dei soci o di terzi;
- ogni ricavo derivante delle attività promosse della Camera.

### **ARTICOLO XXIV**

Le modifiche al presente statuto e lo scioglimento della Camera devono essere deliberate dall'Assemblea Generale dei soci. Tali delibere devono essere prese, sia in prima, che in seconda convocazione, con il voto favorevole di due terzi dei soci presenti. In questo caso l'Assemblea delibera anche le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori.

### **ARTICOLO XXV**

Il presente statuto è redatto in lingua italiana e romena in cinque esemplari nella giornata del 13 ottobre 1993.

Hanno già aderito, quali membri fondatori della Camera di Commercio Italiana per la Romania, le seguenti società:

1. ANSALDO
2. FIAT
3. STEFANEL UNIVERSAL s.r.l.
4. SIGMA DATA
5. GIR ITALIA IMPORT-EXPORT s.r.l.
6. ROMIT IMPORT-EXPORT s.r.l.
7. INCOM - VRANCO S.A.
8. RIFIL S.A.
9. ROMALFA S.A.
10. SE CO L S.p.A.
11. INTERNATIONAL BUSINESS ASSOCIATION s.r.l.
12. OLIVETTI
13. BANCA ITALO - ROMENA
14. MONTEFELTRO SPORT s.r.l.

15. COMERCIALA INTERNATIONAL SILVA MODE s.r.l.
16. ROMEZ IMPEX s.r.l.
17. ROMITALIA MARMOGRANIT S.A.
18. ROMITALSIR IMPORT-EXPORT s.r.l.
19. COMERCIALA LUMA IMPORT-EXPORT s.r.l.
20. COMERCIALA ITALINVEST s.r.l.
21. BLAZER S.A.
22. COMERCIALA AQUAE DEA S.A.
23. COMERCIALA ROMITA s.r.l.
24. GENERALA ASIGURARI S.A.
25. COMERCIALA I.C.M. INTERNATIONAL TRADING s.r.l.
26. ROMITIMPEX s.r.l.
27. SASSOBELLO s.r.l.
28. EUROGREEN s.r.l.
29. SIRAL s.r.l.
30. CECCONI INTERNATIONAL EST EUROPE
31. ROMSTRADE s.r.l.
32. WINCLER SPEDIZIONI s.r.l.
33. CRISTIANO PROFESSIONAL SERVICE s.r.l.
34. CIFES & ET s.r.l.
35. CIFES EB S.A.
36. KIKE GROUP s.r.l.
37. GEUMACS CONSULTING s.r.l.
38. STIMIN S.A.
39. EASTERN DEVELOPMENT IMPORT-EXPORT s.r.l.
40. EKO s.r.l.

*L'ultima modifica del presente statuto riguardante la sede della Camera di Commercio Italiana per la Romania ha avuto luogo il 07.10.2021.*

Il Presidente,

Roberto Musneci